

## **TI\_GERICHTE INC.2006.52703 vom 12. Februar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2006.52703](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2006.52703)

FR: TI\_GERICHTE INC.2006.52703 du 12 février 2007

IT: TI\_GERICHTE INC.2006.52703 del 12 febbraio 2007

### **Regeste**

Istanza di libertà provvisoria

### **Volltext**

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2007 INC.2006.52703 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2007 INC.2006.52703 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2007 INC.2006.52703

Istanza di libertà provvisoria

Incarto n. INC.2006.52703 Lugano 12 febbraio 2007 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 2/5 febbraio 2007 da \_\_\_\_\_ e qui trasmessa con preavviso negativo 8 febbraio 2007 dal Procuratore pubblico Luca Maghetti, Lugano preso atto delle osservazioni della difesa (9 febbraio 2007); visto l'inc. MP \_\_\_\_\_; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto 1. \_\_\_\_\_ è stato arrestato il 21 novembre 2006 a bordo della propria autovettura con l'200 grammi lordi di cocaina nell'abitacolo. Il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla LStup (doc. 1 inc. GIAR 527.2006.1). L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo ritenuti presenti, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione delle prove (doc. 3 inc. GIAR cit.). L'accusato ha subito ammesso di avere intenzionalmente effettuato detto trasporto di cocaina dal \_\_\_\_\_ con destinazione \_\_\_\_\_ per conto di tale \_\_\_\_\_, precisando che nulla di analogo sarebbe mai avvenuto precedentemente. Nel seguito dell'inchiesta il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di contravvenzione alla LStup (consumo a \_\_\_\_\_) e per guida in stato di inettitudine (cfr. verb. PP 15.12.2006, AI 29). 2. Con l'istanza qui in discussione \_\_\_\_\_ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver evidenziato che l'accusato ha sempre collaborato con gli inquirenti, mantenendo nel corso dell'inchiesta la propria versione dei fatti, evidenzia la necessità che il suo assistito possa rientrare in \_\_\_\_\_ (per poter stare vicino alla moglie ed ai figli, nonché anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute), tanto più che nella fattispecie non sarebbe più dato pericolo di inquinamento/collusione delle prove. La difesa ammette l'esistenza di un pericolo di fuga, ma ritiene che potrebbe essere ovviato con il deposito di una cauzione proporzionata alle condizioni finanziarie del proprio patrocinato, cioè al massimo Euro 6'000.--. Il patrocinatore censura infine la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, a suo dire, "il carcere preventivo sofferto non sarebbe più proporzionale agli indizi di cui dispone il magistrato inquirente". 3. Di parere diverso il magistrato inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza. Riassunti i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, il magistrato inquirente evidenzia l'esistenza anche di concreto

pericolo di fuga e di bisogni istruttori e di pericolo di collusione delle prove con le persone che l'accusato ha indicato circa la sua attività nel mondo dell'ippica \_\_\_\_\_. I principi di proporzionalità e celerità sarebbero rispettati, tenuto conto della gravità del reato e della difficile ricostruzione dei fatti. 4. La difesa, con osservazioni 9 febbraio 2007 si è riconfermata integralmente nella primitiva istanza. 5. L'istanza 2/5 febbraio 2007, presentata da \_\_\_\_\_, accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Ricevuta in data 5 febbraio 2007 dal Ministero pubblico è stata recapitata "brevi manu" unitamente al preavviso e all'incarto la mattina di giovedì 8 febbraio 2007, nel rispetto dei termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP viene a scadenza lunedì 12 febbraio 2007, considerato che il terzo giorno utile è un festivo (art. 20 CPP). 6. I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti. L'art. 95 CPP – corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128). (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5). 7. L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza - peraltro non contestati dalla difesa - deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. I gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ per il reato di infrazione aggravata alla LStup sono senz'altro dati. L'accusato stesso ha subito ammesso le sue responsabilità e meglio di avere intenzionalmente trasportato i 1'200 grammi lordi di cocaina (con un grado di purezza di 62.6%) dal \_\_\_\_\_ con destinazione \_\_\_\_\_ per conto di tale, non meglio precisato \_\_\_\_\_, dietro compenso di una somma di Euro 4'000.--. 8. In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina): “In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, *Procédure pénale suisse*, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, *Strafprozessrecht*, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht " (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: " Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen ." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, BS 1999, § 68 no 13)." (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.) Nello stesso senso, la CRP: "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)" (sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297) Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocimento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.. Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo. In concreto, se è vero che \_\_\_\_\_ ha subito ammesso le proprie responsabilità in relazione al trasporto di l'200

grammi di cocaina lordi è altrettanto vero che nel seguito dell'inchiesta egli ha fornito dichiarazioni contraddittorie in merito ai suoi viaggi in \_\_\_\_\_. In particolare, dapprima ha dichiarato di essere stato in \_\_\_\_\_ l'ultima volta la settimana precedente l'arresto e la penultima due anni prima a trovare la madre (cfr. verb. Pol. 28.11.2006, AI 12), poi ha precisato di essere stato in \_\_\_\_\_ anche nel maggio 2006 (cfr. verb. pol. 12.12.2006, AI 27) e, da ultimo, ha dichiarato di essersi recato in \_\_\_\_\_ nel 2006 anche un paio di volte per assistere ad aste di cavalli nel periodo settembre-ottobre, precisando pure di essere stato in \_\_\_\_\_ negli ultimi due anni in media due o tre volte l'anno (cfr. verb. Pol. 22.12.2006, AI 37, dichiarazioni confermate nel verb. PP 12.01.2007, AI 46). A suo dire le sue trasferte in \_\_\_\_\_ erano legate alla sua attività nel settore dell'ippica, senza tuttavia essere in grado di corroborare tale asserzione: l'accusato non ha voluto/saputo indicare le persone con cui aveva contatti (o lo ha fatto in modo alquanto sommario), in quanto, a suo dire, se sapessero dei suoi gravi precedenti penali, nel mondo dell'ippica "sarebbe finito", l'unica persona da lui indicata con una certa precisione e che secondo l'accusato confermare le sue dichiarazioni, \_\_\_\_\_, non è (ancora) stato possibile rintracciarla (AI 68), l'agenda con i numeri di telefono delle persone con cui l'istante sostiene essere in contatto per attività legate all'ippica non è ancora stata prodotta agli inquirenti, ecc.. Permangono quindi bisogni istruttori a tale proposito. Del resto, dalla documentazione prodotta dal patrocinatore si evincono contatti (peraltro non proprio recenti) del qui istante con il mondo dell'ippica, ma nessuna indicazione circa i suoi viaggi in \_\_\_\_\_. Inoltre, le dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ sui numeri telefonici e le SIM (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) rinvenuti in suo possesso sono del tutto sommarie, imprecise e per niente convincenti, apparendo del resto quantomeno strano che nessuna delle varie utenze dell'accusato venisse utilizzata nell'ambito dell'asserita attività nel settore dei cavalli e che da tale attività egli non ricavasse alcunché (cfr. per tutti verb. pol. 28.11.2006, 12.12.2006 e 15.12.2006, AI 12, 27 e 29). Anche e soprattutto in considerazione dell'atteggiamento processuale reticente sopradescritto - che peraltro ha reso più difficoltosa e laboriosa l'inchiesta, allungandone pure i tempi - di \_\_\_\_\_, non è quindi stato ancora possibile chiarire le effettive ragioni dei suoi viaggi in Italia e non può quindi essere escluso che gli stessi fossero legati ad altri trasporti di cocaina, tenuto anche conto che per sua stessa ammissione i suoi problemi finanziari erano causati anche dal consumo di cocaina (consumo iniziato circa 2 anni e mezzo fa). Così stando le cose e fino a quando la fattispecie non sarà meglio chiarita esiste il rischio concreto che \_\_\_\_\_, se messo in libertà provvisoria, possa contattare le persone da lui sommariamente indicate per ottenere delle versioni atte a corroborare le sue dichiarazioni, segnatamente in merito alla sua attività nel mondo dell'ippica ed ai conseguenti viaggi effettuati in \_\_\_\_\_, in altre parole la sua versione dei fatti. Non va inoltre dimenticato che i tentativi di identificare tale \_\_\_\_\_ per il tramite della Polizia \_\_\_\_\_ hanno avuto esito negativo. Ciò posto la scarcerazione di \_\_\_\_\_ appare senz'altro prematura. 9. Quanto al pericolo di fuga, si ricorda innanzitutto che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini ; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre

1994 in re S.V., CRP 341/94). \_\_\_\_\_ non ha alcun legame con la \_\_\_\_\_, è cittadino \_\_\_\_\_ con domicilio in \_\_\_\_\_, dove risiede pure la sua famiglia (moglie e 3 figli), in \_\_\_\_\_ risiede invece un quarto figlio, come pure la madre dell'accusato. Le accuse nei suoi confronti sono di sicura gravità, con il rischio concreto di una pena da espiare, anche nell'ipotesi in cui il seguito dall'inchiesta non dovessero risultare altri trasporti di cocaina dal \_\_\_\_\_ all'\_\_\_\_\_ (nel preavviso negativo il magistrato inquirente ha già preannunciato la sua intenzione di chiedere una pena superiore ai tre anni di detenzione). In siffatte circostanze, esiste quindi il rischio concreto che, \_\_\_\_\_, se messo in libertà provvisoria si renda irreperibile, magari anche recandosi in \_\_\_\_\_, Paese dal quale non sarebbe estradabile e dove vivono, come detto, la madre ed un figlio. Né può entrare in considerazione l'applicazione della misura sostitutiva proposta dalla difesa, cioè una cauzione non superiore a Euro 6'000.--, non soltanto in quanto importo manifestamente insufficiente vista la gravità delle accuse, ma anche trattandosi di misura notoriamente inadatta a scongiurare il pericolo di collusione delle prove, pure dato nel caso in esame (consid. 8). L'asserito precario stato di salute dell'accusato, non può certo costituire un motivo per la scarcerazione, tanto più che il suo stato di salute è compatibile con la carcerazione, che lo stesso accusato ha rifiutato degli esami clinici (cfr. AI 69), e neppure le mancate visite di controllo per l'ottenimento di prestazioni assicurative in \_\_\_\_\_, ritenuto che da informazioni assunte presso la moglie i medici belgi delegheranno le visite a medici ticinesi (cfr. AI 46). 10. La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data. L'accusato, infatti, è stato arrestato il 21 novembre 2006, quindi neppure 3 mesi fa - in questo lasso di tempo, l'inchiesta è stata condotta celermente, non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, né vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1), eventuali rallentamenti sono semmai da addebitarsi all'atteggiamento non proprio collaborativo dell'accusato, gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l'accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti e verificare la sua versione dei fatti - l'infrazione alla LStup è di sicura gravità (tenuto conto dell'ingente quantitativo di cocaina rinvenuto nell'auto dell'accusato e del grado di purezza), imputazione per la quale il magistrato inquirente ha già precisato chiederà una pena superiore a tre anni, quindi necessariamente da espiare. La detenzione sin qui sofferta è certamente inferiore alla presumibile pena in caso di condanna. 11. In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LStup, 95 ss, 102, 108, 284

CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU, decide 1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.